

CUIVIUNE DI PALAZZU ADRIANU

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3° SETTORE – TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE

N. 242. del 28.09.2018 Determinazione del Responsabile del Servizio N. 423 del 02,10,2018

Registro di Segreteria

Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" - (CUP

C69D14005290002 - CIG 6613804BB5) -Conferimento incarico professionale di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori – CSE

(art. 92 e 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) . CIG Z9124ACC6C OGGETTO

Proroga termine di sospensione in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quater della L. 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018 disposta con determinazione n. 363 del 29/08/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 30/08/2017) che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento

Premesso:

- Con propria determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018 lo scrivente Responsabile del III Settore e RUP dei lavori in oggetto, a seguito di ricognizione di mercato e acquisizione di manifestazione d'interesse, ha affidato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. A.M. libero professionista iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri di Messina, l'incarico professionale di Coordinatore per l'esecuzione (CSE) di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008 nei lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" (CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5);
- Per i lavori in oggetto la Direzione dei lavori risulta espletata, a seguito di apposita Convenzione per l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 24 comma 1del D.lgs. 50/2016, stipulata il 09/08/2017 tra questo Comune di Palazzo Adriano e il Dipartimento Regionale Tecnico, e giusto Ordine di Servizio n. 58 – prot 18942 del 25/09/2017 del Dirigente Generale di quest'ultimo, dall'Uffico di Direzione dei Lavori in oggetto composto da: Direttore dei Lavori Ing. B. L.M., Direttore operativo Geom. A.S. S.; Ispettore di cantiere Geom. L. D.N.; Ispettore di cantiere Geom. G.R.;
- All'avvio dei lavori lo scrivente RUP aveva pacificamente ritenuto, in assenza di elementi contrari, di potere e di dovere ritenere la figura del C.S.E. coincidente con quella dello stesso Direttore dei lavori per effetto della previsione dell'art. 101 comma d) del D.Lgs. 50/2016 e s..mm.ii.che così recita: "3. ... () ... Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: ... () ... d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle" .
- Aveva successivamente ritenuto, su richiesta dello stesso D.L. che segnalava di non poter assolvere all'assolvimento dei compiti di CSE per eccessivo carico di lavoro, di provvedere alla sostituzione dello stesso mediante reclutamento di un altro soggetto e procedendo pertanto ad avviare le procedure che hanno poi dato l'esito di cui alla propria determinazione n. 354 del 21/08/2018;

condizioni per l'individuzione della figura del CSE nell'ambito della stessa Convenzione del 03/08/2017 tra questo Comune e il Dipartimento Regionale Tecnico, richiedendo al Dirigente Generale di quest'ultimo di integrare l'Ordine di Servizio n. 58 – prot 18942 del 25/09/2017 con la designazione di un soggetto in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento di tale compito e assegnando un termine entro cui fornire la risposta, con riserva di eventualmente procedere all'individuazione di tale soggetto con modalità alternative in caso di risposta negativa o di mancata risposta nei termini;

- Per le motivazioni prima riportate, lo scrivente, ravvisando la sussistenza dell'interesse pubblico, ha provveduto con propria determinazione n. 363 del 29/08/2018 alla sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della determinazione contrarre n. 354 del 21/08/2018 nelle more della necessaria interlocuzione con il Dipartimento Regionale Tecnico per verificare se sussistono le condizioni per l'individuzione della figura del CSE nell'ambito della Convenzione del 09/08/2017;
- Contestualmente alla superiore sospensione, ha provveduto a inoltrare la nota prot. 8640 del 29/08/18 al Dipartimento Regionale Tecnico chiedendo di chiarire e indicare se il Direttore dei Lavori designato sia in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei compiti di CSE e pertanto tenuto allo svolgimento di tale ruolo; in subordine, in caso negativo, se il Direttore operativo designato sia in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei compiti di CSE e pertanto tenuto allo svolgimento di tale ruolo; in subordine, in ulteriore caso negativo, il nominativo di un nuovo soggetto, in sostituzione o in aggiunta del Direttore dei lavori o del Direttore operativo, già indicati nell'Ordine di servizio n. 58/2017, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dei compiti di CSE nei lavori in oggetto;
- Il Dipartimento Regionale Tecnico ha fatto pervenire le note prot. 196835 e n. 196856 del 19/09/2018, assunte rispettivamente al protocollo comunale n. 9374 e n. 9375 del 19/09/2018, con le quali non ha provveduto a chiarire se il Direttore dei Lavori designato o, in subordine, il Direttore Operativo, sia in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei compiti di CSE prospettando addirittura difficoltà nella continuazione della Direzione dei Lavori di cui ha ventilato la sostituzione;
 - In considerazione della grave situazione di incertezza venutasi a ingenerare per le sopra riportate circostanze, che hanno reso necessario sospendere i lavori, e nelle more della ventilata indicazione di nuove figure in sostituzione di quelle già designate, lo scrivente con nota prot. 9440 del 21/09/2018, ad oggi non riscontrata, ha chiesto al Dipartimento Regionale Tecnico di volere urgentemente far conoscere (e nel caso documentare) se l'attuale D.L. (o, eventualmente, il Direttore operativo) possieda e riunisca o meno i requisiti per svolgere le funzioni del C.S.E. al fine di consentire l'immediata ripresa dei lavori anche nella considerazione che ogni ulteriore ritardo potrà comportare negative conseguenze in ordine al regolare andamento dei lavori, al rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma, ai rapporti con l'Impresa affidataria (non potendosi escludere richieste di danni per ritardo o di rescissione contrattuale), nonchè il concreto rischio di perdita del finanziamento;

Visto l'art. 21-quater della L. 241/90 che, al comma 2, così recita: "2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies."

Visto l'art. 21-nonies della L. 241/90 che, al comma 1, così recita: "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici... ()"

sos 21/ nec mo

> Ri Se I'i



Ravvisato, per le motivazioni prima riportate, che sussiste l'interesse pubblico per la proroga della sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018, già disposta con propria determinazione n. 363 del 29/08/2018 e fissata "in giorni trenta, salvo necessità di proroga o di differimento per una sola volta, ovvero di riduzione per sopravvenute esigenze" nelle more della necessaria interlocuzione con il Dipartimento Regionale Tecnico per verificare se sussistono le condizioni per l'individuzione della figura del CSE nell'ambito della Convenzione del 09/08/2017;

Ritenuto, nel caso di specie, ragionevole e necessario avviare l'azione di sospensione in autotutela con cui, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (ex pluribus, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032). Tale potere di autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in attuazione dei quali l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire. E' opportuno e congruente richiamare, in proposito, anche l'avvertenza riportata in calce all'Avviso che prevede "Attesa la natura ricognitiva della presente procedura di interpello, il cui unico scopo è quello di far conoscere all'Ente la disponibilità allo svolgimento dell'incarico, il presente avviso non indice procedura di gara, non costituisce proposta contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante all'affidamento dell'incarico essendo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti. Il Comune di Palazzo Adriano si riserva di sospendere, modificare o annullare ogni procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico Professionale.".

Ritenuto congruo, a fronte della situazione di incertezza venutasi a creare a seguito delle citate note del Dipartimento Regionale Tecnico indipendentemente dalla volontà e dall'ambito operativo del RUP, fissare Il termine della proroga del termine di sospensione nel termine massimo di mesi diciotto consentito dalla legge (combinato disposto artt. 21-quater e 21-nonies della L. 241/90) decorrenti dal momento dell'adozione del provvedimento che si sospende "determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018" e quindi scadente al 20/02/2020;

Ritenuto altresì di stabilire sin d'ora che, alla suddetta data di scadenza della sospensione, fissata al 20/02/2020, qualora non sia già intervenuto un provvedimento espresso di riattivazione, la determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018 dovrà intendersi definitivamente revocata ai sensi dell'art. 21-quinquiens della L. 241/90;

Visto il D.Lgs. 165/2001

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241

DETERMINA:

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di prorogare il termine di sospensione in autotutela, già disposta con precedente determinazione n.
 363 del 29/08/2018 in presenza dei motivi di interesse pubblico concreti ed attuali in premessa indicati, dell'efficacia e dell'esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018 e di ogni altro atto correlato e consequenziale, nelle more della necessaria interlocuzione



- con il Dipartimento Regionale Tecnico per verificare se sussistono le condizioni per l'individuzione della figura del CSE nell'ambito della Convenzione del 03/08/2017;
- di fissare Il termine ultimo della suddetta sospensione nel termine massimo di mesi diciotto consentito dalla legge (combinato disposto artt. 21-quater e 21-nonies della L. 241/90) decorrenti dal momento dell'adozione del provvedimento che si sospende "determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018" e quindi scadente al 20/02/2020;
- di stabilire sin d'ora che, alla suddetta data di scadenza della sospensione, fissata al 20/02/2020, qualora non sia già intervenuto un provvedimento espresso di riattivazione, la determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018 dovrà intendersi definitivamente revocata ai sensi dell'art. 21quinquiens della L. 241/90;
- di dare atto che il presente provvedimento, per sua stessa natura, non comporta nuovi impegni di spesa o modifiche agli aimpegni già assunti;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II° Servizio Economico e Finanziario per gli adempimenti di competenza
- di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e
 nei modi di legge e che sia trasmesso all'interessato Ing. A.M., al Direttore dei Lavori Ing. B. L.M. ed
 all'Impresa affidataria dei Lavori CELI Energia S.r.l.
- di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60
 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120
 dalla stessa data.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e RUP

(Afch. ¢arlo Bertolino)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile del Settore III°, avente per oggetto:

Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" - (CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5) -

Conferimento incarico professionale di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori – CSE (art. 92 e 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) . CIG Z9124ACC6C

Proroga termine di sospensione in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quater della L. 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione a contrarre n. 354 del 21/08/2018 disposta con determinazione n. 363 del 29/08/2018.

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lvo del 18 Agosto 2000, n. 267

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa o modifiche agli aimpegni già assunti

Palazzo Adriano, li $\partial J/10/201$

Il Résponsabile del Settore Finanziario

(Dott/Giuseppe Parrino)